

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 11 giugno 2014

Il direttore generale: GATTO

Allegato

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 299/2013 allegato I
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

14A04974

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 aprile 2014.

Determinazione del contributo complessivo dell'ammontare a conguaglio per l'anno 2013 all'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) e relative modalità di versamento.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI
E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE


Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 recante «Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi», di seguito indicato «decreto legislativo n. 249/12»;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 249/12 il quale stabilisce che, al fine di contribuire ed assicurare la disponibilità di scorte petrolifere

e la salvaguardia dell'approvvigionamento petrolifero, sono attribuite all'Acquirente Unico S.p.A. anche le funzioni e le attività di Organismo centrale di stoccaggio italiano, di seguito OCSIT;

Visto l'art. 7, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 249/12 il quale stabilisce che gli oneri derivanti dall'istituzione e dall'espletamento di tutte le funzioni e le attività connesse dell'Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano, ad eccezione delle attività richieste e finanziate dai soggetti obbligati di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), dello stesso decreto sono posti a carico dei soggetti che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008, ora modificato con regolamento (CE) n. 147 del 13 febbraio 2013, e che l'OCSIT svolge le funzioni ed attività, senza fini di lucro con la sola copertura dei propri costi;

Visto l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/12, il quale dispone che gli oneri ed i costi di cui al precedente comma 4 sono coperti mediante un contributo articolato in una quota fissa e in una variabile,



in funzione delle tonnellate di prodotti petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente, demandando ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione dell'ammontare del contributo nonché le modalità ed i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi dovuti dai soggetti obbligati, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT ed in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, e che, in prima applicazione del decreto legislativo n. 249/12, l'ammontare del citato contributo è determinato entro il 30 aprile 2013, anche in forma provvisoria e salvo conguaglio, a carico dei soggetti di cui al comma 4 che abbiano immesso in consumo nel 2012 almeno centomila tonnellate di prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2013 relativo alla definizione dell'ammontare del contributo nonché delle modalità ed termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi dovuti dai soggetti obbligati;

Visto l'art. 1 del predetto decreto «Determinazione dell'ammontare provvisorio del contributo» che determina nella misura di 800 mila euro il contributo provvisorio per l'anno 2013, con una rata di acconto pari al 50%;

Visto l'art. 2 del predetto decreto «Determinazione dell'ammontare a conguaglio del contributo» che prevede che il conguaglio rispetto a quanto versato in acconto ai sensi dell'art. 1 relativamente all'anno 2013 è determinato in via definitiva con decreto del Direttore generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, qualora lo scostamento tra il contributo provvisorio di cui al citato art. 1 e il contributo determinato a consuntivo in base ai costi effettivi sostenuti e comunicati dall'OCSIT per le attività svolte nell'anno 2013 risulti contenuto entro la percentuale massima di oscillazione del 10%;

Considerate le informazioni rese, con nota del 14 febbraio 2014, da Acquirente Unico S.p.A., in qualità di Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (OCSIT), circa i costi effettivi sostenuti per le attività svolte nell'anno 2013, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 249/12, da cui si evince che rispetto a quanto determinato in via provvisoria non risulta uno scostamento in aumento in misura superiore al 10%;

Visto il comma 2 del citato art. 2 che prevede che con il predetto decreto è determinata la ripartizione del conguaglio tra i soggetti obbligati, secondo una quota fissa e una quota variabile per tonnellata immessa al consumo nell'anno 2012 tenendo conto di quanto già versato in via provvisoria, come quota variabile, ai sensi dell'art. 1, e che ne è data comunicazione all'OCSIT;

Ritenuto di dover stabilire le modalità di pagamento del contributo a conguaglio per il 2013, a carico dei soggetti obbligati;

Decreta:

Articolo unico

1. Il contributo complessivo per l'anno 2013 a consuntivo è determinato nella misura di 635.414 euro. Essendo già determinata una rata di acconto, corrispondente al 50% del contributo provvisorio per l'anno 2013, pari a 400.000 euro, il conguaglio relativo all'anno 2013 è determinato in via definitiva nella misura di 235.414 euro.

2. Il contributo complessivo, compreso il conguaglio, per l'anno 2013 è così ripartito tra i soggetti obbligati:

a) quota fissa pari a 100 euro per ciascun soggetto obbligato;

b) quota variabile pari a 0,014418 euro per ogni tonnellata di prodotti petroliferi immessa in consumo nell'anno 2012 da ciascun soggetto obbligato.

Ai sensi dell'art. 7, comma 5, ultimo periodo del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, in sede di prima applicazione del decreto, il contributo per l'anno 2013 è ripartito tra i soggetti che abbiano immesso in consumo nel 2012 almeno centomila tonnellate di prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni.

3. Il contributo dovrà essere corrisposto ad OCSIT. OCSIT, tenendo conto di quanto già versato da ciascun soggetto obbligato in via provvisoria come quota variabile, calcola l'entità dell'importo a conguaglio a carico di ciascun soggetto obbligato e provvede ad emettere la relativa fattura con scadenza di pagamento entro 30 giorni dalla data di emissione.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 15 aprile 2014

Il direttore generale: DIALUCE

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2014

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 2207

14A04971

DECRETO 20 giugno 2014.

Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, anno 2014.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto, in particolare, l'art. 139, comma 5, del predetto Codice, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da si-

